



CONSOLATO D'ITALIA BASILEA

DETERMINA A CONTRARRE

(forniture e servizi ordinari di valore stimato pari o superiore a 40.000 euro ed inferiore a 139.000 euro)

IL CONSOLE

VISTO il R.D. 23 maggio 1924, n. 827, recante il "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato";

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. ii. recante il recepimento delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, recante l' "Ordinamento dell'Amministrazione degli Affari Esteri";

VISTO il D.P.R. 19 maggio 2010 n. 95, recante la "Riorganizzazione del Ministero degli Affari Esteri";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n.54, "Regolamento recante norme in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di I categoria del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale";

VISTO il decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 2 novembre 2017, n. 192, "Regolamento recante disciplina delle procedure per l'affidamento e la gestione dei contratti da eseguire all'estero";

CONSIDERATO l'art. 32 della direttiva 2014/24/UE PE/CONS del 26/2/2014 che consente l'affidamento diretto, senza previa pubblicazione del bando, nel caso di nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi già affidati ad un operatore economico aggiudicatario dell'appalto in precedenza;

CONSIDERATA l'esigenza di dare attuazione ai principi dell'articolo 32, comma 2 e dell'art 35, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. ii.;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ii., "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTA la previsione di spesa, per l'esperimento del diritto di voto, riferita alla sede consolare per l'esercizio finanziario 2020;

TENUTO CONTO dell'elevatissimo numero di elettori residenti in Svizzera ed dei tempi estremamente ristretti di indizione del referendum costituzionale del 20/21 settembre 2020, a tutela dell'esercizio del diritto di voto, tra l'altro costituzionalmente garantito;

CONSIDERATO che a fronte della suddetta situazione alla luce delle caratteristiche dei mercati potenzialmente interessati e delle dinamiche che li caratterizzano, la deroga alla regola dell'evidenza pubblica non sacrifica il processo concorrenziale del mercato che, per le ragioni suesposte giustificerebbe il pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza;

TENUTO CONTO che per il valore del servizio è necessario che venga assicurato il buon esito della prestazione richiesta da questa stazione appaltante che è chiamata a giustificare il corretto uso del danaro della collettività, principale interesse pubblico;

OSSERVATO che la caratteristica della omogeneità della prestazione richiesta, essendo alla base del contratto di appalto non viola il principio di concorrenza tra le imprese, bensì si conforma alla esigenza ben delineata dalla normativa nazionale in materia di contratti pubblici e dalla giurisprudenza nazionale ed europea;

CONSIDERATO che l'eccezionalità di tale evento comporta in capo alla Amministrazione l'impossibilità di ricorrere alla procedura ad evidenza pubblica;

CONSIDERATO che, sulla base delle condizioni prevalenti nel mercato di riferimento *in loco* quali emergono dal complesso degli elementi qui *et ad horas*, comunque disponibili, il valore stimato dell'appalto ammonta a CHF 65.000,00 al netto delle imposte indirette;

CONSIDERATO che, sulla base del cambio pubblicato nel sito della Banca d'Italia, alla data odierna, il suddetto importo è inferiore alla soglia di euro 139.000,00;

CONSIDERATO che, per la tipologia e per il valore stimato del contratto da acquisire, l'articolo 7, comma 2, lettera b), del DM n. 192 del 2017, prevede che il contraente sia selezionato mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando;

CONSIDERATO che, sulla base dell'articolo 11 del DM n. 192 del 2017 ed avuto riguardo all'oggetto e alla natura dell'appalto, il contratto può essere aggiudicato con il criterio del minor prezzo;

CONSIDERATO che l'importo corrispondente al valore stimato del contratto trova capienza nelle risorse finanziarie all'uopo richieste a valere nel bilancio della sede;

TENUTO CONTO dell'interesse pubblico sotteso al perseguimento delle finalità dell'esercizio di voto, si rende necessario acquisire il servizio di:

- 1) trasporto con automezzi delle schede votate presso le rappresentanze diplomatico/consolari in Svizzera (C.G. Ginevra, C.G. Lugano, C.G. Zurigo, A. Berna e C. Basilea) dalle loro sedi all'aeroporto di Basilea;
- 2) trasporto aereo dei predetti colli, dall'aeroporto di Basilea all'aeroporto di Roma Fiumicino, per le motivazioni indicate nella suddetta relazione e in occasione delle consultazioni elettorali del 20/21 settembre 2020;



DETERMINA

che la procedura negoziata per l'acquisizione del servizio di:

- 1) trasporto con automezzi delle schede votate presso le rappresentanze diplomatico/consolari in Svizzera (C.G. Ginevra, C.G. Lugano, C.G. Zurigo, A. Berna e C. Basilea) dalle loro sedi all'aeroporto di Basilea;
- 2) trasporto aereo dei predetti colli, dall'aeroporto di Basilea all'aeroporto di Roma Fiumicino, per le motivazioni indicate nella suddetta relazione e in occasione delle consultazioni elettorali del 20/21 settembre 2020

senza previa pubblicazione del bando, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo è stata già esperita nell'organizzazione della consultazione elettorale del 29 marzo 2020 che è stata annullata e posticipata al 20/21 settembre c.a.;

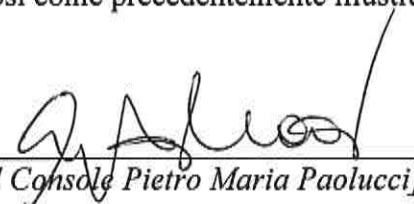
che la spesa connessa alla presente procedura sarà imputata sul bilancio di sede;

di nominare quale responsabile unico del procedimento, Giuseppe Staiano, Commissario Aggiunto, Amministrativo, Consolare e Sociale che, con autonomia decisionale, svolge tutte le attività riferite al suddetto affidamento, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione, in conformità con la vigente normativa, individuando le modalità appropriate per il perseguimento delle esigenze pubbliche sottese all'appalto di cui trattasi;

di autorizzare il ricorso ai presupposti di "estrema urgenza", di cui all'articolo 32, paragrafo 2, lettera c della Direttiva appalti, utilizzando l'indagine già esperita a marzo u.s., che ha consentito l'invito ad un minimo di tre operatori, con un termine di cinque giorni – stante l'urgenza -, per importi a base di gara inferiori alla soglia di rilevanza europea, al fine di garantire il buon esito delle operazioni elettorali ed in particolare il servizio di trasporto, così come precedentemente illustrato.

Basilea, 7/08/2020




[Il Console Pietro Maria Paolucci]